CAMERA DEI DEPUTATI N. **2790**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Disposizioni per l'organizzazione di eventi espressione del territorio e della tradizione e delega al Governo per il riordino complessivo della materia

Presentata il 6 febbraio 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La presente proposta di legge nazionale, recante disposizioni per l'organizzazione di eventi espressione del territorio e della tradizione e delega al Governo per il riordino complessivo della materia, affronta il tema degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente per la realizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche, al fine di prevenire rischi per la salute e la sicurezza dei partecipanti e della collettività che tali eventi ospita.

La società civile ha, tuttavia, evidenziato sempre più spesso che la complessità delle procedure previste, i tempi per la loro conclusione e, non ultimi, i costi collegati agli adempimenti richiesti costituiscono significativi ostacoli alla realizzazione di tutte quelle manifestazioni che rappresentano una concreta testimonianza del bisogno della collettività di ritrovarsi per celebrare ricorrenze e per realizzare eventi radicati nella cultura del territorio. Ostacolare la realizzazione di tali eventi significa anche comprimere la positiva e tradizionale attitudine delle persone a partecipare volontariamente e gratuitamente alla realizzazione di attività per la propria collettività.

La presente proposta di legge ha la finalità salvaguardare il ruolo svolto dal volontariato nella diffusione del senso civico della collettività nei diversi territori. Uno dei modi di promuovere lo spirito di iniziativa dei volontari è, in realtà, quello di non ostacolarne le attività come invece avviene, quale conseguenza non desiderata, per effetto dell'applicazione della complessa disciplina dedicata all'organizzazione di spettacoli ed eventi pubblici o aperti al pubblico. Tale normativa, infatti,

seppure per fini pregevoli, impone non solo procedure complesse e costi significativi, ma comporta responsabilità gravose. Il tema è stato lucidamente posto, in particolare, dai volontari delle associazioni pro loco che quotidianamente provvedono agli adempimenti burocratici che, da un lato, ostacolano l'organizzazione delle loro attività e, dall'altro lato, disincentivano la partecipazione e lo sviluppo di queste realtà, scoraggiando quindi le persone a impiegare il proprio tempo per la comunità e frenando l'impegno sociale dei volontari.

Già nel 2018 l'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) aveva avanzato delle proposte di semplificazione riguardanti gli ambiti più vari, come la disciplina in materia di prevenzione degli incendi, di sportello unico delle attività produttive (SUAP), di inquinamento acustico, nonché le problematiche relative all'identificazione secondo criteri certi dei piccoli, medi e grandi eventi, al controllo della commissione di vigilanza e all'applicazione di una diversa disciplina ai volontari delle associazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

A recepire, quantomeno parzialmente, le richieste avanzate dall'UNPLI sono stati diversi progetti di legge presentati alle Camere, infruttuosamente, nelle recenti legislature. In particolare, si ricordano la proposta di legge n. 2080, d'iniziativa dell'onorevole Colmellere, presentata il 21 agosto 2019, recante una delega al Governo e il disegno di legge n. 1645, d'iniziativa del senatore De Poli, presentato l'11 dicembre 2019, nonché ulteriori emendamenti presentati nell'*iter* di approvazione delle leggi di bilancio. Tali iniziative hanno avuto sorti negative o non hanno neppure avuto la possibilità di essere discusse. Da ultimo, l'11 agosto 2023, il senatore De Poli ha presentato, quale primo firmatario, un disegno di legge su questo tema attualmente all'esame della I Commissione permanente del Senato della Repubblica.

Le problematiche, evidenziate dall'UNPLI, che aggravano in modo insostenibile i compiti delle associazioni sono in particolare:

1) l'applicazione della complessa normativa sulla sicurezza per la prevenzione degli incendi anche agli eventi minori e senza che siano previste deroghe o semplificazioni per tali tipi di eventi;

2) la qualificazione delle manifestazioni temporanee di carattere minore quali pubblici spettacoli perciò sottoposti alle commissioni provinciali e comunali di vigilanza;

3) l'obbligo degli organizzatori delle manifestazioni minori di rivolgersi al SUAP senza contemplare una sezione apposita con modulistica semplificata o un portale dedicato;

4) l'applicazione, anche per le manifestazioni minori, della complessa disciplina prevista per le attività rumorose;

5) l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche ai volontari delle associazioni pro loco;

6) la mancanza di competenza delle regioni a fornire indirizzi per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee sul territorio di competenza.

Riteniamo sia compito del legislatore trovare il punto di equilibrio fra l'esigenza di preservare lo spirito di iniziativa e il senso civico delle persone che si esprime anche attraverso l'organizzazione di eventi collettivi e quella di garantire che essi si svolgano preservando la salute e la sicurezza di tutti. Un tale risultato va perseguito prevedendo, innanzitutto, che la normativa di carattere generale per la realizzazione di eventi pubblici sia sensibilmente semplificata, mentre precise cautele e i conseguenti adempimenti vanno previsti solo per alcuni tipi di eventi, puntualmente individuati, la cui realizzazione comporta realisticamente particolari rischi.

La semplificazione dovrebbe riguardare soprattutto la realizzazione di eventi minori e dovrebbe essere accompagnata alla equilibrata delimitazione della re-

sponsabilità di tutte le parti coinvolte: quella degli organizzatori e delle autorità pubbliche del territorio, ma anche quella dei partecipanti verso i quali va promossa una cultura della partecipazione consapevole, prudente e rispettosa dei beni pubblici.

Con questi intenti sono state indicate le finalità della presente proposta di legge che contiene disposizioni di semplificazione di immediata efficacia, riguardanti eventi minori. Vengono introdotte infatti modifiche alla normativa vigente che avranno effetto sin dall'entrata in vigore della legge e sono dirette a portare un primo significativo contributo alla semplificazione per la realizzazione di eventi.

Inoltre, si è ritenuto di non prevedere un obbligo di iscrizione dei soggetti organizzatori in registri o albi, lasciando a essi la discrezionalità della scelta in base alle proprie necessità, perché è molto frequente che l'organizzazione, specialmente di piccoli eventi a livello locale, frutto molte volte delle tradizioni legate alle feste patronali, sia effettuata da comitati spontanei che hanno la durata dell'evento e che mutano tempo per tempo. È parso non ragionevole e controproducente escludere queste fattispecie da norme di favore, per il solo fatto della mancata iscrizione in registri o albi.

La complessa revisione della normativa per le finalità sopra descritte è invece delegata al Governo al quale si chiede di adottare uno o più decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, secondo due fondamentali direttrici: la valorizzazione del principio di responsabilità individuale e organizzativa, di modo che non sia sempre la legge a imporre determinati comportamenti, ma essi siano patrimonio condiviso, e l'attuazione delle misure nel rispetto del principio di proporzionalità, per cui bisogna tenere conto delle caratteristiche dei singoli eventi e calibrare sulla loro complessità le misure ritenute più idonee e congrue rispetto allo specifico evento.

La presente proposta di legge si compone di quindici articoli suddivisi in quattro capi.

Il capo I, all'articolo 1, indica le finalità della proposta di legge, volte a favorire lo sviluppo del senso civico della collettività promuovendo la partecipazione delle persone alle attività sociali, tra le quali manifestazioni ed eventi espressione della tradizione e della cultura del territorio, semplificandone le procedure di realizzazione. È qui riconosciuta, per espressa previsione dell'articolo 2, l'importanza del ruolo del volontariato per la valorizzazione delle tradizioni locali.

Il capo II introduce una disciplina che semplifica gli adempimenti necessari per gli eventi minori, nei termini di seguito indicati:

l'articolo 3 semplifica lo svolgimento di eventi e manifestazioni di portata minore estendendo ad essi la disciplina prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, che ne consente lo svolgimento previa segnalazione di inizio attività;

l'articolo 4 modifica l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, ampliando le fattispecie già previste ed estendendo quindi l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo con adempimenti meno gravosi rispetto alla normativa di carattere generale;

l'articolo 5 prevede la disapplicazione del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 ai soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito, o con mero rimborso delle spese, per l'organizzazione di sagre, feste in piazza, iniziative e manifestazioni culturali, ricreative, sportive, enogastronomiche, di livello locale;

l'articolo 6 prevede per le manifestazioni di cui all'articolo 5 che non presentino particolari situazioni di criticità e di complessità, secondo le dichiarazioni dell'organizzatore, la redazione di un piano

di emergenza in via facoltativa, fermo restando l'obbligo per l'organizzatore di prevedere e attuare idonee misure cautelari rispetto alle vulnerabilità in concreto rilevate in ordine all'evento organizzato;

l'articolo 7 stabilisce che nelle manifestazioni di cui all'articolo 5 gli obblighi relativi all'utilizzo di impianti elettrici e di adduzione del gas si intendono assolti con la presentazione della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore dell'impianto.

Il capo III prevede la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi di attuazione, in particolare:

l'articolo 8 reca la disposizione di delega al Governo e i princìpi e i criteri direttivi di ordine generale, che riguardano il metodo e gli indirizzi che il medesimo dovrà seguire, con particolare riguardo alla qualità della produzione legislativa e quindi alla certezza del diritto;

l'articolo 9 contiene i princìpi e i criteri direttivi specifici riguardanti l'intera materia che il Governo è chiamato a riordinare e semplificare. Nell'individuazione di questi ultimi, in particolare, si è tenuto conto di quanto espresso in tema dalle associazioni pro loco e, in generale, dal mondo dell'associazionismo e del volontariato;

l'articolo 10 riguarda il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi prevedendo anche il coinvolgimento delle regioni e degli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ogniqualvolta sia necessario il pronunciamento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata. Prevede altresì che sugli schemi di decreto legislativo sia acquisito il parere del Consiglio di Stato e, successivamente, delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

l'articolo 11 dispone in merito alla potestà regolamentare prevedendo che, con un regolamento siano adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi. Stabilisce inoltre che le disposizioni regolamentari siano riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

Il capo IV contiene le disposizioni transitorie, finanziarie e finali. In particolare:

l'articolo 12 prevede che le disposizioni del capo II si applicano sino alla data entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al capo III;

l'articolo 13 istituisce l'Osservatorio per l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio degli adempimenti diretti alla organizzazione di eventi e manifestazioni, definendone i compiti, le modalità di costituzione e la sede. Prevede altresì l'istituzione, presso le prefetture-uffici del Governo delle città capoluogo di regione degli Osservatori regionali, composti dai rappresentanti delle istituzioni e di soggetti portatori di interesse, con il compito di monitorare le manifestazioni a livello locale e fornire informazioni, osservazioni e proposte all'Osservatorio nazionale;

l'articolo 14 stabilisce, in linea generale, che le nuove disposizioni determinano una condizione di neutralità finanziaria e, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi siano adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

l'articolo 15 reca, infine, la clausola di salvaguardia prevedendo che le nuove disposizioni siano applicabili nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La presente proposta di legge nazionale n. 5 è stata depositata in Consiglio

regionale il 30 settembre 2025 su iniziativa di tutti i presidenti dei gruppi consiliari ed è stata assegnata alla II Commissione permanente che, il 10 ottobre 2025, l'ha approvata all'unanimità, senza modifiche.

Il 28 ottobre 2025 la proposta di legge è stata esaminata dall'Assemblea. Nel corso della discussione è stata affermata la necessità di introdurre un principio di proporzionalità tra gli oneri concernenti la sicurezza, la salute, la responsabilità e la dimensione effettiva dell'evento per evitare un eccesso di regolazione per le piccole manifestazioni. Si è sottolineato che il provvedimento mira proprio a ridurre gli oneri amministrativi soprattutto per le associazioni locali, come le associazioni pro loco, che costituiscono un pilastro dell'animazione territoriale e culturale della regione riconoscendo, infine, che tutte le forze politiche concordano nel perseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure. Al termine della discussione il provvedimento è stato approvato dal Consiglio regionale all'unanimità, senza modifiche.

Si auspica pertanto un rapido esame ed approvazione anche da parte del Parlamento.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

—

CAPO I

FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge reca disposizioni volte a favorire lo sviluppo del senso civico della collettività promuovendo la partecipazione responsabile alle attività sociali e culturali del territorio, sia dei promotori e organizzatori di tali attività sia dei partecipanti alle stesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge promuove la realizzazione di eventi espressione del territorio, della tradizione, della cultura e delle naturali forme di aggregazione e di socialità proprie di ciascuna regione, prevedendo la semplificazione delle procedure per la realizzazione di eventi pubblici e aperti al pubblico, di carattere temporaneo e di piccole dimensioni, organizzati con la partecipazione di soggetti volontari.

Art. 2.

(Riconoscimento del volontariato per la valorizzazione delle tradizioni locali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la presente legge riconosce l'importanza e il valore delle associazioni e di ogni organismo liberamente costituiti, che si avvalgono esclusivamente dell'operato di soggetti volontari, con lo scopo di promozione sociale, nell'ambito delle iniziative promosse a livello locale finalizzate alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio culturale, delle tradizioni locali e del territorio.

CAPO II

NORME DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 3.

(Semplificazione per lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni)

1. Fatti salvi i casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, agli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore, di spettacolo in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché alle manifestazioni di pubblico spettacolo aventi carattere temporaneo, organizzati dagli enti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, anche in collaborazione o a seguito di convenzione con le amministrazioni locali, si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16. La segnalazione di inizio attività può essere presentata agli uffici territorialmente competenti anche mediante utilizzo di strumenti telematici ove il soggetto richiedente sia in possesso di idonei strumenti informatici e comunque senza arrecare aggravi economici alle associazioni territoriali.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al primo periodo del comma 12-*bis* dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: « e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, » sono inserite le seguenti: « delle associazioni o enti senza scopo di lucro ».

Art. 5.

(Disapplicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei confronti dei soggetti che prestano la propria attività con finalità di promozione sociale)

1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non si applicano ai

soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso delle spese, per l'organizzazione di sagre, feste in piazza nonché iniziative e manifestazioni culturali, ricreative, sportive, enogastronomiche, di livello locale, nell'ambito di organismi liberamente costituiti con finalità di promozione sociale che operano avvalendosi esclusivamente di tali soggetti, in numero non superiore a ottanta per giornata in cui si svolge la manifestazione.

Art. 6.

(Piano di emergenza)

1. Nelle manifestazioni di cui all'articolo 5 che, secondo quanto dichiarato dall'organizzatore, non presentino particolari situazioni di criticità e di complessità, la redazione del piano di emergenza è facoltativa, fermo restando l'obbligo dell'organizzatore medesimo di prevedere e attuare idonee misure cautelari rispetto alle vulnerabilità in concreto rilevate in ordine all'evento organizzato.

2. Nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni di cui al comma 1 caratterizzate da un livello basso di pericolosità, l'organizzatore assicura la presenza di personale in numero adeguato e debitamente formato, con funzione di operatore della sicurezza e in grado di garantire la gestione delle emergenze.

Art. 7.

(Semplificazione per gli impianti elettrici e di adduzione del gas)

1. Nelle manifestazioni di cui all'articolo 5 gli obblighi relativi agli impianti elettrici e di adduzione del gas, soggetti alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, si intendono assolti con la presentazione della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore dell'impianto, senza obbligo di presentazione del progetto.

CAPO III

DELEGA AL GOVERNO

Art. 8.

(Delega al Governo e princìpi e criteri direttivi generali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di organizzazione e svolgimento delle manifestazioni previste al capo I.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) redazione di un testo legislativo organico, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) previsione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione, limitando il rinvio a successivi provvedimenti di attuazione;

d) riordino delle disposizioni vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete;

e) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti, attraverso la riduzione di oneri e adempimenti non necessari;

f) semplificazione della normativa concernente i rapporti fra la pubblica amministrazione, i cittadini e i soggetti interes-

sati, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini singoli o associati;

g) limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea nelle materie da essa regolate.

Art. 9.

(Princìpi e criteri direttivi specifici)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 8 sono adottati nel rispetto anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) diversificazione degli eventi pubblici e delle manifestazioni in piccoli, medi e grandi in base alla dimensione, alla natura, alla superficie occupata, al numero presunto di partecipanti simultaneamente presenti, nonché alla durata dell'evento;

b) adeguamento degli adempimenti e delle procedure amministrative correlati all'organizzazione degli eventi alle dimensioni degli stessi e in misura proporzionale ai pericoli e ai rischi normalmente prevedibili;

c) semplificazione delle procedure amministrative per l'organizzazione di sagre, feste in piazza, iniziative e manifestazioni culturali, ricreative, sportive, enogastronomiche, di livello locale e di piccole e medie dimensioni; tali procedure prevedono in particolare:

1) la disapplicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei confronti dei volontari che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso delle spese;

2) oneri formativi proporzionati alle dimensioni dell'evento;

3) l'esclusione degli eventi organizzati anche per più giornate, su base volontaria, dalla definizione di pubblico spettacolo o intrattenimento, escludendo la competenza delle commissioni provinciali e co-

munali di vigilanza di cui agli articoli 141, 141-*bis* e 142 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

4) l'esenzione dagli adempimenti in materia di prevenzione degli incendi;

5) l'estensione generalizzata della segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuando specifici tipi di eventi per i quali sia invece necessaria la licenza rilasciata dall'autorità competente;

6) la definizione dei casi in cui non è necessario presentare un'istanza di autorizzazione in deroga per il superamento dei valori limite delle sorgenti sonore, come previsto dalla normativa vigente, e di quelli in cui l'istanza può essere semplificata;

7) per le manifestazioni di pubblico spettacolo aventi carattere temporaneo, organizzate anche in collaborazione o a seguito di convenzione con le amministrazioni locali, la validità di anni cinque dell'autorizzazione e delle verifiche previste ai sensi dell'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non siano intervenute variazioni logistico-strutturali;

8) nelle manifestazioni temporanee, per gli impianti elettrici e gli impianti di adduzione del gas, la necessaria presentazione della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore al termine dell'installazione dell'impianto, senza obbligo di presentazione del progetto, in caso di installazione di impianti soggetti alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

9) la possibilità per le regioni di adottare, nelle materie di propria competenza, disposizioni integrative più favorevoli.

Art. 10.

(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 8, comma 1, sono adottati dal Governo su pro-

posta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero, ove necessario, in luogo del parere, è acquisita l'intesa. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

2. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dall'assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 8, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive, nel rispetto della procedura di cui ai commi 1 e 2 e dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 8. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.

Art. 11.

(Regolamenti)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 8 di competenza dello Stato.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato adottate dai Ministri competenti nelle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui all'articolo 8 sono riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 12.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui al capo II della presente legge si applicano sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al capo III.

Art. 13.

(Osservatorio per l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio per l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio degli adempimenti diretti all'organizzazione di eventi e manifestazioni, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita la composizione dell'Osservatorio, che prevede la partecipazione di rappresentanti dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle associazioni pro loco e delle associazioni di volontariato.

3. L'Osservatorio è la sede istituzionale per il coordinamento e l'analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per l'attività di indirizzo ai soggetti interessati, per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori pratiche e delle criticità.

4. L'Osservatorio ha altresì il compito di:

a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione dei decreti legislativi previsti dalla presente legge e sulle difficoltà riscontrate nella fase di applicazione, anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;

b) raccogliere i dati e le informazioni sul numero e sulla tipologia di eventi e manifestazioni realizzati nel territorio nazionale, sul numero di volontari coinvolti, sulla formazione specifica dei volontari per la sicurezza, sulle criticità riscontrate nell'organizzazione e nella realizzazione degli eventi, avvalendosi delle strutture regionali e locali competenti in materia;

c) valutare l'adeguatezza e la proporzionalità delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza;

d) elaborare proposte di semplificazione correlate all'organizzazione di sagre, feste popolari, manifestazioni, eventi e fiere locali;

e) trasmettere alle Camere, con cadenza triennale, una relazione sul monitoraggio effettuato e sulle eventuali proposte di modifica legislativa;

f) promuovere accordi, protocolli di intesa e convenzioni tra gli enti locali, le associazioni private e gli enti preposti alla sicurezza per diffondere buone pratiche e favorire l'adozione di codici di autodisciplina.

5. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle città capoluogo di regione sono istituiti gli Osservatori regionali, composti da rappresentanti delle istituzioni e da soggetti portatori di interesse, con il compito di monitorare le manifestazioni a livello locale e fornire informazioni, osservazioni e proposte all'Osservatorio nazionale.

Art. 14.

(Disposizioni finanziarie)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 8 sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora dall'attuazione di uno o più decreti legislativi derivino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 15.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi adottati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.